


Publicato il 12/06/2024

N. 00706/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2024, proposto da

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Alia Servizi Ambientali S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 20.03.2024

e per la condanna

- dell'Amministrazione resistente all'ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alia Servizi Ambientali S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- l'odierna ricorrente ha inoltrato istanza di accesso ad Alia Servizi Ambientali S.p.a. (nel seguito anche: "Alia") chiedendo copia della documentazione relativa ai versamenti TARI effettuati dall'odierno controinteressato, dal 31 novembre 2015 ad oggi, relativamente al bene immobile sito nel [REDACTED]

[REDACTED] distinto al Catasto Fabbricati al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED]

- la richiesta è motivata dall'azione giudiziale civile intentata dalla ricorrente per far accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita di un'eredità da parte del controinteressato;

- non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso nei termini di legge, la ricorrente è insorta contro il silenzio rigetto formatosi sulla stessa;

- si è costituita Alia rilevando che già il 7 giugno 2024 ha comunicato l'impossibilità oggettiva a fornire la documentazione richiesta dalla ricorrente, poiché le quietanze del pagamento TARI restano in possesso di colui che lo effettua oppure possono essere rinvenute nel suo cassetto fiscale o presso l'intermediario finanziario che ha eseguito l'ordine di pagamento;

- Alia, nell'esercizio delle proprie funzioni, può unicamente verificare se la TARI è stata pagata o meno ma non è in grado di individuare né il soggetto che ha effettuato il versamento, né la modalità di pagamento prescelta;

- Alia ha comunque comunicato alla ricorrente che dall'istruttoria svolta è emerso

che in relazione all'immobile oggetto dell'istanza di accesso risulta pagata unicamente la TARI per l'anno 2017 e ha comunicato anche il nominativo dell'intestatario dell'utenza, e chiede quindi che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite;

Ritenuto che le esigenze difensive della ricorrente in relazione al processo civile incardinato avverso l'odierno controinteressato siano state soddisfatte e che pertanto debba essere dichiarata cessata la materia del contendere nel presente gravame, come chiesto dalla stessa ricorrente;

Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali in ragione della particolarità della fattispecie;

Considerato inoltre che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell'apposita Commissione n. 74 del 20 maggio 2024 si ritiene di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell'avv. Francesca Pucci – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall'Ordine forense di Firenze e iscritta nella lista per il processo amministrativo –, la somma di euro [REDACTED] a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Liquida, in favore dell'avvocato Francesca Pucci, a titolo di onorario, la somma di euro [REDACTED] cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

██████████ Presidente, Estensore

██████████ Primo Referendario

██████████ Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

████████████████████

IL SEGRETARIO